

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001082	30/05/2022

OGGETTO: Tribunale di Bari, Prima Sezione Penale proc. n. 13994/13 R.G.N.R. – n. 5120/2016 R.G.TRIB. – Sentenza n. 1299/2021. Esecuzione in favore delle parti civili.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220001909 DEL 03/05/2022





COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 4 (quattro) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 25 (venticinque) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 30/05/2022 13:18 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 30/05/2022 17:38 Donato SIVO
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 30/05/2022 18:38 Gianpaolo PARISI	 Firmato Digitalmente il 30/05/2022 17:44 Antonio SANGUEDOLCE


### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **30/05/2022**

Unità Operativa Affari Generali  
 L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 30/05/2022 18:39

Parisi Gianpaolo



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO:</b>	<b>Tribunale di Bari, Prima Sezione Penale proc. n. 13994/13 R.G.N.R. – n. 5120/2016 R.G.TRIB. – Sentenza n. 1299/2021. Esecuzione in favore delle parti civili.</b>
-----------------	--

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la Deliberazione n. 239 del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale, avv. Edvige Trotta, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue:

#### **PREMESSO che**

- nell'ambito del procedimento penale n. 13994/2013 R.G.N.R. – n. 5120/2016 R.G. TRIB., innanzi alla Prima Sez. Penale del Tribunale di Bari in composizione collegiale, l'imputato era chiamato a rispondere, unitamente ad altri, di ipotesi di reato addebitate al medesimo per effetto dell'incarico rivestito nella ASL BA all'epoca dei fatti contestati;
- Il GUP del Tribunale di Bari, all'esito dell'udienza preliminare, disponeva il rinvio a giudizio degli imputati, ed a seguito della richiesta avanzata dalle costituite parti civili, autorizzava la citazione del Responsabile Civile ASL BA, per rispondere, in via solidale con l'imputato ai fini del risarcimento del danno;
- la ASL BA si costituiva nel processo quale Responsabile Civile, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Modesti del Foro di Bari allo scopo di sentire dichiarare l'infondatezza delle pretese risarcitorie avanzate dalle parti civili;
- nell'ambito del medesimo processo, l'Azienda, individuata quale parte offesa e ritenendosi tale, si costituiva altresì Parte Civile, con l'avv. Francesco Saverio Nardulli;

#### **DATO ATTO che**

- con sentenza n. 1299/2021 emessa in data 29.04.2021 e depositata in Cancelleria unitamente alle motivazioni il 26.10.2021, la Prima Sezione Penale del Tribunale di Bari in composizione collegiale, dichiarava l'imputato colpevole del reato ad egli ascritto, condannandolo, in solido con la ASL BA - quale responsabile civile - al pagamento della provvisoria ivi stabilita, nei limiti del danno per cui si è ritenuta già raggiunta la prova, di euro cinquantamila per ciascuno

dei familiari conviventi della vittima e di euro trentamila per ciascuno dei familiari non conviventi;

- a seguito della predetta sentenza le parti civili per il tramite dei loro difensori, diffidavano il predetto imputato e la ASL BA al pagamento delle somme a titolo di provvisoria, così come stabilite nella sentenza n. 1299/2021;
- con nota pec de 28.09.2021, i legali delle parti civili, trasmettevano parte dei documenti richiesti dalla S.B.L. comunicando, altresì, il sopravvenuto decesso di una delle parti civili costituite nel processo, riservandosi, al contempo, di produrre la documentazione attestante la successione ereditaria, onde consentire di procedere all'accredito delle somme dovute in favore degli eredi della *de cuius*;

**EVIDENZIATO che**

- al fine di dare impulso alla procedura di liquidazione, con comunicazione prot. n. 155626 del 14.12.2021, la S.B.L., avendone già compiutamente notiziato l'altro debitore giusta nota prot. n. 101432 del 10.08.2021, sollecitava i difensori delle parti civili costituite ad integrare e completare la produzione documentale, al fine di consentire la liquidazione della provvisoria, con ogni riserva di legge;
- in riscontro alla richiesta di integrazione istruttoria, il difensore delle parti civili, con nota pec del 07.02.2022, acclarata al prot. az. n. 18176 del 08.02.2022, nota mail del 28.03.2022, acclarata al prot. az. n. 42646 di pari data e nota mail del 29.03.2022, assunta al prot. n. 43766 del 30.03.2022, trasmetteva alla ASL BA la documentazione mancante, parte integrante del presente provvedimento, atti allegati non pubblicabili ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., ovvero:
  - copia dei documenti di identità e indicazione dei conti correnti bancari di ciascun beneficiario;
  - copia atto di notorietà relativo alla ripartizione della quota spettante alla deceduta, da liquidarsi in favore degli eredi;
  - copia della dichiarazione di autorizzazione di tutte le parti civili per l'accredito dell'intero importo relativo alle spese legali, così come riconosciute in provvisoria sul conto di una di esse, espressamente indicata;
  - copia del certificato di morte della sig.ra C.A.;

- fatture pro-forma emesse dai predetti professionisti in favore dei propri assistiti, nonché, nuovo documento di riconoscimento in corso di validità di una delle parti civili, atto parte integrante del presente provvedimento;

**PRESO ATTO che**

- avverso la suddetta sentenza ha proposto appello l'imputato, e ad oggi si è in attesa del provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione;
- in data 29.03.2022 gli avv.ti M. Laforgia e P. Avitabile, nell'interesse dei rispettivi assistiti, notificavano la sentenza n. 1299/2021, munita di formula esecutiva;

**RITENUTO**

- concluso l'iter istruttorio, di dover procedere alla liquidazione delle somme a titolo di risarcimento e spese legali in favore delle costituite parti civili, come specificate nel modello privacy, parte integrante del presente provvedimento, atto non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., somme riconosciute in sentenza n. 1299/21 dal Tribunale di Bari, con riserva di ripetizione delle stesse nei confronti dell'imputato, coobbligato in solido, nonché, all'esito del giudizio di appello, nei confronti delle parti civili beneficiarie, per l'importo complessivo di € 332.568,46.

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

Assunto quanto in premessa

**DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate di:

- prendere atto, ai fini di quanto oggetto del presente provvedimento e di ogni consequenziale azione utile alla tutela dell'Azienda, della sentenza n. 1299/2021 emessa dalla Prima Sez. Pen. del Tribunale di Bari in composizione collegiale e per l'effetto, fatta salva ogni più ampia azione di ripetizione e rivalsa nei confronti dell'imputato e delle costituite parti civili nei termini innanzi descritti, di:

- liquidare e conseguentemente pagare, in favore delle costituite parti civili e per quota ereditaria in favore degli eredi della deceduta sig.ra C.A., la somma complessiva di € 332.568,46, come contabilizzata e riportata dettagliatamente nel modello privacy, parte integrante del presente provvedimento, atto allegato non pubblicabile ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- disporre che i suddetti pagamenti avvengano mediante accredito sui rispettivi conti correnti intestati agli indicati beneficiari, le cui coordinate bancarie sono state comunicate dai difensori giusta nota pec del 07.02.2022 prot. az. n. 18176/2022, parte integrante del presente provvedimento, atto non pubblicabile ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973;
- stabilire che la spesa complessiva riveniente dal presente provvedimento pari ad € 332.568,46, venga imputata al conto aziendale n. 230.120.00120 "Fondo Rischi per copertura diretta dei rischi", così come accantonata in sede di chiusura del bilancio dell'esercizio finanziario anno 2020;
- demandare per competenza l'esecuzione del presente provvedimento all'Area Gestione Risorse Finanziarie, alla quale lo stesso si trasmette a cura della Struttura Burocratico Legale;
- trasmettere il presente provvedimento alle costituite parti civili, per il tramite dei legali officiati, ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, a cura della Struttura Burocratico Legale dell'Azienda;
- riservare ad altro e successivo provvedimento la consequenziale attivazione della procedura di recupero delle somme liquidate e pagate con il presente atto deliberativo, mediante azione di ripetizione nei confronti dell'imputato e, all'esito dell'appello, nei confronti delle parti civili;
- disporre che l'Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla S.B.L. copia del mandato di pagamento esitato, in esecuzione della presente deliberazione.

Tutta la documentazione richiamata nel presente atto deliberativo è agli atti della Struttura Burocratico Legale.

### PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
23012000120 - Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2020	332.568,46

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

### ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

### ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali




### DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

**PROPOSTA N.RO 20220001909 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220001082 DEL 30/05/2022**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Pusateri Patrizia	 Firmato digitalmente il 30/05/2022 12:31
Dirigente PTA	Cazzolla Claudio	 Firmato digitalmente il 30/05/2022 12:32
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	 Firmato digitalmente il 30/05/2022 12:40